

N. 3706

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LAGO e SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1998

Integrazione dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
in materia di autenticazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Per le autenticazioni di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono competenti, fra l'altro, i sindaci, gli assessori, i presidenti di provincia e dei consigli comunali e provinciali.

Pur essendo le autenticazioni atti squisitamente amministrativi, l'appartenenza dei

soggetti indicati a maggioranze definite può, a volte, ingenerare qualche difficoltà per chi ad esse non si riferisce.

Il presente disegno di legge mira quindi ad estendere la competenza ai rappresentanti di tutte le parti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: «i segretari delle procure della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «i membri del Parlamento nazionale ed i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, i membri delle Assemblee e dei Consigli regionali,».

